



# COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fisc. 00084640838

Ordinanza n° 38

Oggetto: Prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi  
- dichiarazione di pericolosità - prescrizioni e divieti

## IL SINDACO

Premesso che la stagione estiva comporta un alto rischio di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, incendi di varia natura che apportano grave pregiudizio sia all'incolumità pubblica che al patrimonio boschivo e agricolo;

Accertata l'esigenza di ordinare a tutti i proprietari o possessori a qualsiasi titolo di terreni o lotti prospicienti le strade comunali, vicinali, vie, sentieri aperti al pubblico transito affinché venga prontamente rimossa la vegetazione incolta, erbacea e arbustiva, lungo i margini dei confini stradali;

Considerato che le attuali condizioni climatiche favoriscono l'insorgenza di focolai con l'elevato rischio di incendi e che, pertanto, si rende necessario richiamare la cittadinanza all'adozione di comportamenti atti a prevenire situazioni di potenziale rischio di innesco degli incendi;

Visto l'art. 50 e 54 del TU sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D leg..vo 18 agosto 2000 n.267;

Viste le disposizioni statali vigenti in materia;

Riconosciuta la necessità di invitare i cittadini del proprio territorio al pieno rispetto dell'ambiente e della sicurezza altrui

## ORDINA

1) a tutti i proprietari e/o possessori a qualsiasi titoli di boschi, terreni, lotti prospicienti le strade comunali, vicinali, vie o sentieri aperti al pubblico transito, di provvedere alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità, in particolare di procedere all'estirpazione di sterpaglie e cespugli nonchè alla rimozione di quanto può essere combustibile;

2) che tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza e non inferiori a metri cento dal ciglio o dalla scarpata delle strade;

3) fino al 15 ottobre 2017 l'assoluto divieto di:

- accensione fuochi in boschi o su aree pubbliche al di fuori degli spazi appositamente attrezzati o di gettare oggetti accesi nelle strade o nei luoghi di passaggio pubblico;
- di usare motori, forneli o inceneritori che producono faville o braci nei boschi e nei terreni cespugliati;
- di fumare in prossimità di cespugli o erba rinsecchita o compiere ogni altra azione che possa creare pericolo di immediato incendio.

### AVVERTE

- che i proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza o per l'inosservanza alle prescrizioni impartite.
- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo ad attenersi alle prescrizioni su esposte e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento.
- Che l'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. N° 50 /2003 convertito dalla Legge n° 116/2003, in base al quale la violazione alle Ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, secondo la procedura prevista dalla legge n° 689/1981;
- che chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l'obbligo di darne immediato avviso ai Comandi di Polizia Municipale ( tel. 0909790210) o ai Vigili del Fuoco (tel. 115) o al Corpo Forestale dello Stato ( tel. 1515).

### PARTECIPA

la presente a tutti i Comandi di Polizia presenti sul territorio e

### DISPONE

la massima divulgazione e pubblicità anche a mezzo manifesti murali.

Dalla Residenza Municipale li 08-05-2017

IL SINDACO  
Dr. Roberto Materia